



CITTA' DI COPERTINO

Provincia di Lecce

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP.

Ufficio comune dell'ARO 3/Le

Comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo, Veglie

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI

PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE

Codice Unico Progetto (CUP): B29D13000250004 - Codice identificativo gara (CIG): 5839074C49

RISPOSTA A QUESITO N. 28

Con riferimento al quesito n. 28, relativo alla specificazione di alcuni articoli del Capitolato d'appalto, si riscontra quanto segue:

Art. 21: Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere

Il direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dal concessionario, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- *gestire ed organizzare il servizio in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;*
- *osservare e far osservare a tutto il personale, le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato e contrattuali;*
- *allontanare dal servizio coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;*
- *vietare l'ingresso alle persone non addette al servizio e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Servizi.*

Per quanto sopra richiesto, il direttore tecnico dovrà essere iscritto ad albo professionale che consenta l'espletamento delle funzioni sopra riportate.

Art. 24: Obblighi assicurativi a carico del concessionario

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice dei contratti, il concessionario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione...

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche

preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, relativamente ad una annualità, e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo al concessionario.

La richiesta di tale polizza è motivata dal fatto che trattasi di appalto integrato (comprendente la progettazione esecutiva) di tipo misto (servizi e lavori).

Art. 33: Nuovi prezzi

I prezzi relativi ad eventuali servizi non previsti nell'elenco prezzi saranno determinati dal direttore del servizio in analogia ai prezzi dei servizi contrattuali più simili.

Se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal direttore del servizio in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc., indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto o, comunque, con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta, come indicato all'art. 136 del D.P.R. 5 ottobre 2010.

Per un mero errore di digitazione è stato indicato l'art. 136 del DPR 207/2010 in luogo dell'art. 163 del medesimo DPR che disciplina la materia dell'art. 33.

Art. 44: Svincolo della cauzione

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procederà, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituirà presunzione di accettazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, il concessionario risponderà per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Quanto sopra si ricollega al fatto che trattasi di appalto integrato (comprendente la progettazione esecutiva) di tipo misto (servizi e lavori).

Art. 45: Cause di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili al concessionario e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore...

Quanto sopra, il riferimento ai "ritardi di consegna di materiali da parte di terzi" riguarda le forniture di cui il concessionario dovrà approvvigionarsi, per l'espletamento del servizio misto integrato, come previste nel progetto posto a base d'appalto e nel progetto esecutivo che l'aggiudicatario dovrà redigere.

Art. 51: Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le eventuali licenze tecniche occorrenti;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

d) le spese di pubblicazione del bando (art. 66 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

e) le spese tecniche per la redazione del progetto definitivo come risultanti dal quadro economico del progetto a base d'appalto.

Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del concessionario e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto...

Il Capitolato Generale d'Appalto è quello approvato con D.M. 145/2000.

Copertino, 03.04.2015

Il Rup
Marina Carrozzo